

da: **Maria Sargentini**
<maria.sargentini@regione.toscana.it>

a: posta@ancitoscana.it,
riccardo.buffoni@regione.toscana.it,
Riccardo Baracco
<riccardo.baracco@ancitoscana.it>

cc: claudia Campana
<claudia.campana@regione.toscana.it>,
Silvia Mannini
<silvia.mannini@regione.toscana.it>,
Barbara GALLIGANI
<barbara.galligani@regione.toscana.it>,
Luca SIGNORINI
<luca.signorini@regione.toscana.it>,
CINZIA GANDOLFI
<cinzia.gandolfi@regione.toscana.it>,
Claudia Di Passio
<claudia.dipassio@regione.toscana.it>,
Massimo BASSO
<massimo.basso@regione.toscana.it>

data: 25 giugno 2015 23:32

oggetto: risposta a quesiti articolo 34 legge
regionale 6572014

proveniente regione.toscana.it
da:

Con riferimento ai quesiti sull'articolo 34 della legge regionale 65/2014, posti da ANCI Toscana in accordo con la Direzione Infrastrutture, trasporti e servizio pubblico locale e di seguito evidenziati, si osserva quanto segue

QUESITO 1.

Il procedimento di approvazione del progetto con contestuale variante urbanistica, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, applicato con il procedimento del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 65/2014, consente di approvare piste ciclabili o di percorsi ciclopedonali, comprese eventuali aree di sosta attrezzate, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, senza dover richiedere il parere della conferenza di copianificazione di cui al comma 1 dell'art. 25 della L.R. 65/2014?

L'articolo 34 della l.r.65/2014 contempla un procedimento del tutto peculiare, nel quale potrebbe rientrare l'ipotesi di approvazione di un progetto di opera pubblica per la realizzazione di una pista ciclopedonale.

Rientrando nel novero delle varianti semplificati, l'articolo 34 non ha l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della l.r.65/2014.

E' del tutto differente anche il procedimento di approvazione della variante.

Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 34 della l.r.65/2014, infatti, il responsabile del procedimento del Comune deve verificare che la variante non abbia effetti sovracomunali e che sia necessaria per la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità.

In detta ipotesi, procede a dare tempestiva comunicazione a Regione, provincia o città metropolitana.

L'articolo 34 della l.r.65/2014 non fa riferimento né al perimetro del territorio urbanizzato (prevedendo espressamente che la verifica deve riguardare solo gli effetti intracomunali della variante); né alla conferenza di copianificazione.

La disposizione può trovare applicazione anche fuori dal perimetro del territorio urbanizzato.

Si ritiene che la conferenza di copianificazione debba considerarsi esclusa, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 25 della l.r.65/2014.

QUESITO 2.

Nel caso di variante urbanistica non contestuale all'approvazione del progetto la previsione di nuova pista ciclabile o di percorso ciclopedonale con massicciata in pietrame e manto in terra battuta può essere considerata "previsione di trasformazione che non comporta impegno di suolo non edificato" e quindi non essere assoggettata al parere della conferenza di copianificazione di cui al comma 1 dell'art. 25 della L.R. 65/2014?

In base agli Orientamenti espressi dalla Commissione dell'Unione europea del 2012 in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo e agli studi diffusi da ISPRA si parla di "consumo di nuovo suolo" quando si determina attraverso l'intervento una "impermeabilizzazione dello stesso", intesa come "cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità, anche attraverso la suacompattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiale o passaggio di mezzi di trasporto".

Con riferimento alla L.R. 65/ 2014 e ai contenuti del Piano paesaggistico, si fa presente che, l'intervento non costituisce " consumo di suolo" ove lo stesso sia realizzato con criteri tali da garantire la continuità ecologica negli ambiti territoriali interessati e il carattere di reversibilità dell'utilizzo della risorsa.

Si rappresenta infine che, qualora l'intervento sia riconducibile al progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale di cui all'allegato 3 del PIT con valenza di piano paesaggistico (deliberazione CR n.37 del 27 marzo 2015) lo stesso potrebbe configurarsi come adeguamento al piano medesimo con il possibile ricorso alle procedure di cui all'art. 32 della L.R. 65/2014 .

Cordiali saluti

Dott.ssa Maria Sargentini